



Comune di Casale Corte Cerro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

## DEFINIZIONE CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2012

Ord. N. **43/11**

Prot. 6193

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Rilevato** che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi, demandando ai Comuni il compito di fissare il periodo massimo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

**Visto** l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

**Visti** gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 come modificata ed integrata da ultimo con dalla L.R. 27.07.2011, n.13;

**Esperita** una concertazione con i Comuni limitrofi;

**Rilevato** di dover stabilire come di seguito indicato le date delle vendite di fine stagione;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### DETERMINA

Di fissare come segue la durata delle vendite di fine stagione dell'anno 2012:

**Periodo invernale..... Dal 5.01.2012 al 1.03.2012**

**Periodo estivo..... Dal 7.07.2012 al 1.09.2012**

Le vendite sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Nella comunicazione l'esercente dovrà indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e fine della vendita, nell'ambito del periodo fissato dal Comune;
3. le percentuali di sconti o ribassi apportati ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è vietata la dizione "vendite fallimentari").

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.

Casale Corte Cerro, lì **7 dicembre 2011**.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giacomini Mauro